



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 96 della seduta del 05 marzo 2019.

Oggetto: DEIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 639 DEL 14/12/2018.

**RETTIFICA ED INTEGRAZIONE “LINEE DI INDIRIZZO PER LA QUALIFICA DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) CON FORMAZIONE
COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA.**

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Dott.ssa Angela Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Dott. Fortunato Varone – Dott. Antonio Belcastro

Dirigente/i Settore/i: Dott. Cosimo Cuomo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente		X
5	Francesco ROSSI	Componente		X
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 639 del 14/12/2018;
- la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 avente per oggetto: “Legge Quadro in materia di Formazione Professionale”;
- la L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 e s.m.i., relativa all’Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3325 del 4 agosto 1986, avente per oggetto: Adozione regolamento Legge Regionale 19 aprile 1985 n. 18;
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione Italiana che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- l’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione de 22 febbraio 2001;

PRESO ATTO dell’Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003 per la disciplina dea formazione complementare in Assistenza Sanitaria della figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario di cui all’art. 1 comma 8 del D.L. 12/11/2001, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 08/01/2001 n. 1;

RILEVATO che l’art. 11, comma 2, della L.R. n. 18/1985 stabilisce che: “Le attività formative del settore socio-sanitario, nel rispetto delle norme di riserva statale di cui all’art. 6 lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno capo all’Assessorato alla Sanità e i relativi piani vengono predisposti dall’Assessorato stesso di concerto con l’Assessorato alla Formazione Professionale e che la gestione di tali attività è realizzata dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private accreditate”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO al fine di migliorare la gestione e l’organizzazione dei moduli di formazione e correggere alcuni errori materiali, di apportare modifiche ed integrazioni alle “Linee di Indirizzo per la Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria rivolta a Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)” approvate con D.G.R. n. 639/2018, per come risulta nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO CHE:

- i Dirigenti Generali e Il Dirigente di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

- i Dirigenti Generali e il Dirigente di Settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- i Dirigenti Generali e il Dirigente di Settore dei Dipartimenti proponenti, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30 comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- si rende necessario procedere alla rettifica ed integrazione delle "Linee di Indirizzo per la Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria rivolta agli Operatori Socio Sanitari", approvate con la succitata deliberazione n. 639/18;
- per quanto sopra si sostituiscono le precedenti "*linee di Indirizzo*", con quelle definite Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di confermare le precedenti determinazioni adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 639/18;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la L.R. n. 7/1996 e s.m.i.;
- la L.R. n.34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;

Su proposta dell'Assessore al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali a voti unanimi,

DELIBERA

per quanto su esposto, che si richiama quale parte integrante e sostanziale:

- **DI APPROVARE** le "*linee di Indirizzo*", definite Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- **DI CONFERMARE** le precedenti determinazioni adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 639/18;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

PER IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Russo



“Allegato A”

Regione Calabria
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO “TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE”

DIPARTIMENTO “LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA RIVOLTA A OPERATORI SOCIO SANITARI**

Articolo 1

(Principi e finalità)

La finalità delle seguenti linee di indirizzo è quella di dettare i criteri per l'effettuazione dei moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria, che l'operatore Socio Sanitario (O.S.S.), secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, deve seguire per poter conseguire l'attestato di “Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria”.

Articolo 2

(Contesti operativi)

L'Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, nei servizi di tipo socio - assistenziale e socio - sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a domicilio della persona assistita. Il suo intervento si caratterizza nella sua specificità in relazione a tali contesti, differenziandosi per livelli di responsabilità. I destinatari degli interventi dell'Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria sono anziani, minori, persone con handicap fisico o psichico, in stato di disagio sociale o di emarginazione, persone con problemi di salute in fase acuta, cronica, terminale.

Articolo 3

(Obiettivi del modulo)

I moduli di formazione teorica e pratica sono rivolti esclusivamente a soggetti in possesso della qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” acquisita secondo le modalità indicate dalla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001.

Con la Formazione complementare in Assistenza Sanitaria, l'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), acquisisce l'attestato di “ Operatore Socio – Sanitario, con formazione complementare in Assistenza Sanitaria” che gli consente di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali indicate nell'Allegato A) in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.

Articolo 4

(Soggetti proponenti)

Possono attuare le attività formative finalizzate al conseguimento dell'attestato di “Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare in assistenza Sanitaria”, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 della L.R. n. 18/1985 e s.m.i., i seguenti soggetti:

- Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Regione Calabria;
- Istituzioni Pubbliche e Private accreditate per la Formazione superiore nella Regione Calabria ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 872 del 29/12/2010;

Si precisa, che tali attività formative possono essere svolte, esclusivamente, da Enti accreditati nella Regione Calabria per la macrotipologia Formazione Superiore, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 15 febbraio 2011, nel rispetto delle linee di indirizzo regionale.

È consentito agli Enti accreditati di svolgere attività libere di formazione, autofinanziate di cui all'art. 40 della legge n. 18 del 19/04/1985 e s.m.i., per il conseguimento della qualifica di “Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare in Assistenza Sanitaria” e l'adozione dei provvedimenti gestionali in conformità alla presenti linee guida previa autorizzazione rilasciata dal competente Settore Formazione Professionale del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”.

Articolo 5

(Sedi di formazione)

La realizzazione degli interventi dovrà avere luogo, per la parte teorica, esclusivamente, presso le sedi accreditate a disposizione degli Organismi proponenti e, per la parte pratica (sia le esercitazioni che i tirocini), presso Aziende Sanitarie e/o ospedaliere,

strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate con il S.S.R..

“Allegato A”

Articolo 6

(Requisiti di accesso- modalità di ammissione degli allievi)

Per l'accesso ai moduli di formazione per il raggiungimento dell'attestato di “Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in Assistenza Sanitaria” è richiesto, obbligatoriamente, il possesso della qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” rilasciata secondo le modalità indicate dalla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 e della DGR n. 155 del 21/04/2017;

L'ammissione ai moduli avviene tramite un avviso pubblico, predisposto dall'Ente di Formazione accreditato che indichi i requisiti necessari ed i termini per la presentazione delle domande.

Qualora le domande di iscrizione ai moduli eccedano il numero dei posti autorizzati, il responsabile dell'Ente di Formazione predispone una graduatoria elaborata con il criterio dell'età dando precedenza all'aspirante più giovane (Art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191)

Articolo 7

(Struttura formativa)

La struttura formativa fornisce i sussidi didattici e l'abbigliamento da lavoro idoneo per lo svolgimento del tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

I partecipanti ai moduli, devono essere assicurati, a cura del soggetto proponente, contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali e per danni a persone o a cose, durante la frequenza delle attività teoriche e pratiche di formazione, ivi comprese quelle svolte nei luoghi diversi dalla sede del corso.

I partecipanti devono essere sottoposti alle vaccinazioni previste dalla vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8

(Articolazione didattica)

I moduli di formazione hanno una durata complessiva di 400 ore come di seguito articolate:

- a) un modulo teorico di base di 200 ore (ivi comprese 50 ore di esercitazione);
- b) un modulo di tirocinio professionalizzante di 200 ore.

il modulo professionalizzante è costituito da complessivamente di 200 ore di tirocinio da svolgere in uno e/o più dei seguenti settori:

- Servizio di Assistenza domiciliare;
- R.S.A.;
- Strutture socio-assistenziale o socio sanitarie.

“Allegato A”

Articolo 9

(Contenuti dei moduli)

Il modulo teorico di base è finalizzato all’acquisizione delle competenze di base;

Il modulo di tirocinio professionalizzante è destinato all’acquisizione delle tecniche e capacità operative tipiche dell’attività e dei processi di lavoro specifico.

Le materie d’insegnamento sono riassunte nella tabella successiva:

Percorso Formativo per Operatore Socio Sanitario Specializzato OSSS	Ore
Alimentazione e diete alimentari	12
Assistenza ai pazienti psichiatrici-disabili	8
Assistenza pediatrica neonatale e della prima infanzia	6
Gli enteroclistmi	8
Igiene della persona in fase critica	12
Il ruolo e l'etica della professione	8
L'applicazione di medicazioni e bendaggi semplici	12
L'attuazione e il mantenimento dell'igiene della persona in particolari situazioni	10
L'esecuzione degli enteroclistmi	4
L'esecuzione di bagni terapeutici e l'applicazione locale del caldo e del freddo	10
La mobilitazione delle persone non autosufficienti per la prevenzione delle lesioni da compressione e delle alterazioni cutanee	14
La raccolta di materiale biologico per indagini diagnostiche	6
La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati, Classificazione e gestione dei rifiuti sanitari	6
Primo soccorso : La respirazione artificiale e il massaggio cardiaco esterno (BLS – Basic Life Support), riabilitazione e tecnica per la mobilitazione dei pazienti	12
La somministrazione dei pasti e delle diete ed eliminazione forzata	8
La somministrazione della terapia per via naturale, intramuscolare e sottocutanea	12
La sorveglianza delle fleboclii conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione	12
Organizzazione dei servizi sociali e sanitari	20
Patologia medica e la rilevazione di alcuni parametri vitali	20
Stage/Esercitazioni pratiche	50
Ore teoria	200

Tirocinio	200
Verifica Finale per Esami di certificazione	6

“Allegato A”

Articolo 10

(Numero allievi per corso)

Il numero degli allievi da ammettere ai moduli di formazione complementare non può essere inferiore a 8 e non superiore al numero degli allievi previsti nel provvedimento di accreditamento e, comunque, non superiore a 30.

Articolo 11

(Tirocinio)

Il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa. Il monte ore indicato per il tirocinio è da intendersi come impegno complessivo necessario all'allievo per raggiungere gli obiettivi previsti.

Lo svolgimento del tirocinio avviene negli ambiti come indicati nel precedente art. 9.

La frequenza dei tirocini deve essere certificata su apposito registro siglato dal tutor dal legale rappresentante dell'Ente presso cui viene svolto il tirocinio e sul libretto dell'allievo a cura del tutor.

Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.

Per l'individuazione delle sedi di tirocinio, il direttore del modulo deve valutare se esistono le condizioni soddisfacenti in ordine ai locali, alla tipologia e caratteristiche delle situazioni assistenziali dell'utenza, all'organizzazione dei servizi, alla presenza costante di personale di assistenza e di supervisione, individuato in ciascuna unità di tirocinio, onde evitare che agli allievi siano affidate attività prive di valore formativo.

Articolo 12

(Personale docente)

Gli incarichi di insegnamento nei moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria sono conferiti dall'Ente proponente a docenti in possesso dei titoli e delle competenze relativi alle discipline oggetto di insegnamento.

I docenti dovranno possedere, come requisiti di base, Laurea o diploma professionale abilitante attinente alla materia oggetto d'insegnamento.

I docenti saranno scelti utilizzando i seguenti criteri:

- esperienza didattica nella materia oggetto d'insegnamento;
e/o
- esperienza lavorativa nel campo sanitario e socio- sanitario di almeno 5 anni in strutture pubbliche o private accreditate;

Le attività didattiche sono disciplinate dai rispettivi contratti di lavoro e /o dalla normativa civilistica.

“Allegato A”

Il direttore didattico, con specifica motivazione, comunica al responsabile dell'Ente proponente del modulo la tempestiva revoca del provvedimento di incarico nei confronti dei docenti i quali facciano registrare assenze superiori al 20% del monte ore assegnato. I docenti sono tenuti tassativamente a svolgere l'insegnamento in conformità ai programmi e negli orari prestabiliti, pena la tempestiva e immediata revoca del provvedimento d'incarico e sono tenuti inoltre a partecipare al Consiglio dei docenti.

In tale eventualità il docente sarà sostituito da altro docente avente titolo.

Al fine di garantire la continuità didattica non è consentita la suddivisione di una disciplina in più incarichi nel medesimo anno di corso.

Articolo 13

(Frequenza alle attività formative)

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal modulo.

Non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti che abbiano accumulato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

Gli impedimenti che determinino assenze al corso superiori alle 40 ore consecutive per gravidanza, puerperio, malattia, infortunio, sospendono il periodo di formazione fermo restando che l'intera sua durata e la durata di ciascuna fase non possono essere ridotte a causa delle suddette sospensioni.

In tal caso la struttura formativa compatibilmente con la programmazione didattica, può organizzare un ciclo di recupero per il completamento del modulo stesso.

Qualora lo stato di avanzamento della programmazione non lo consenta, l'allievo potrà chiedere l'ammissione fuori contingente, entro i due anni successivi, alla frequenza del modulo per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso.

Trascorso tale periodo decade il diritto al credito.

Qualora la sede formativa interessata non attivi il modulo nei due anni successivi, lo studente potrà presentare domanda di ammissione alla frequenza in altra struttura formativa.

Articolo 14
(Libretto personale dell'allievo)

Il libretto personale dell'allievo dovrà essere compilato in ogni sua parte ed essere costantemente aggiornato dalla struttura formativa e riportare integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta responsabilità del direttore del corso.

“Allegato A”

Articolo 15
(Tutor)

Il tutor deve essere in possesso di adeguate competenze professionali nell'ambito delle professionalità socio-sanitarie con almeno un biennio di anzianità di servizio. Fa parte del corpo docente dell'equipe didattico-organizzativa ed esplica le seguenti funzioni:

- Garantisce i rapporti tra servizi, sedi di tirocinio e i docenti ponendosi come punto di riferimento per l'applicazione pratica per l'apprendimento teorico;
- cura i momenti di verifica per le esercitazioni pratiche, sia direttamente con i singoli allievi che in altre forme;
- collabora al coordinamento delle varie esperienze formative;
- affianca gli allievi nel corso dell'attività formativa;

Il responsabile dell'Ente determina il numero di tutor appropriato alle esigenze didattiche tenendo conto del rapporto numerico tutor/studente ottimale di 1:15.

L'incarico di tutor viene conferito dal legale rappresentante dell'Ente titolare del modulo sulla base dei criteri stabiliti nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 16
(Direzione didattica)

La Direzione Didattico-organizzativa del modulo è affidata direttamente dal Responsabile dell'Ente formatore, ad un soggetto appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica. Le Aziende Sanitarie Provinciali, le Ospedaliere, le Istituzioni Pubbliche e Private accreditate per la Formazione Superiore nella Regione, ai sensi della D.G.R. n. 872 del 29/12/2010 affidano la direzione didattica ad un Direttore del Servizio Infermieristico ove istituito, in assenza, la Direzione può essere affidata ad un Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere coordinatore (ex Capo Sala) in possesso della laurea specialistica; in assenza, ad un infermiere in possesso della laurea in scienze infermieristiche/ostetriche; in mancanza, ad un Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere coordinatore (ex Capo Sala) con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo.

Il Direttore Didattico del modulo è responsabile del conseguimento degli obiettivi indicati, nonché della regolarità e legittimità degli atti amministrativi, esplica le seguenti funzioni:

- promuove i contatti e le comunicazioni tra le varie componenti del corso;
- propone al responsabile dell'Ente la revoca dei docenti inadempienti;
- cura la programmazione delle lezioni, degli stages, del tirocinio sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano di studio;
- coordina il collegio dei docenti e convoca le altre riunioni che si rendano necessarie durante il corso;
- partecipa alle suddette riunioni predisponendone, dopo aver rilevato le esigenze, l'ordine del giorno e coordinandone i lavori;
- cura l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi e i docenti e ne segnala l'eventuale violazione al gestore;

- vigila, altresì, sul rispetto dell'orario e del calendario delle lezioni, nonché sulla frequenza scolastica, predisponendo i documenti necessari (registri, libretti di tirocinio ect.);
- raccoglie la valutazione della teoria e della pratica per la valutazione finale;
- di concerto con il collegio dei docenti designa i Commissari docenti per le Commissioni d'esami.
- stabilisce la data degli esami finali, predisponendo tutte le procedure per lo svolgimento, verificando anche l'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa;
- redige al termine del corso una relazione tecnica finale.

“Allegato A”

Articolo 17

(Verifiche)

Le attività teoriche e pratiche devono essere soggette a verifiche periodiche da parte dei docenti.

Sulla base di tali verifiche, l'equipe didattico-organizzativa valuta la preparazione di ciascun allievo individuando i mezzi per ogni possibile recupero.

Tali verifiche costituiscono il curriculum valutativo dell'allievo da portare alle prove finali, nonché elemento utile per la verifica dell'efficacia e dell'intervento formativo.

Articolo 18

(Ammissione all'esame finale)

L'ammissione all'esame finale è disposta dal collegio dei docenti.

L'ammissione è subordinata:

- alla regolare frequenza a tutte le attività formative, secondo quanto stabilito all'art. 13;
- al raggiungimento della sufficienza in tutte le materie d'insegnamento.

Articolo 19

(Esame finale e rilascio attestato di formazione complementare)

La commissione per gli esami finali, richiesta dal legale rappresentante dell'Ente titolare della sede del corso, è costituita da:

Un rappresentante designato dal Dirigente del Settore competente in materia di Formazione del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, con funzioni di Presidente individuato nell'ambito dello stesso dipartimento;

Un rappresentante designato dal Dirigente del Settore Formazione Professionale del Dipartimento regionale “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” individuato nell'ambito dello stesso dipartimento;

Il direttore didattico del corso, designato dall'Ente gestore;

Due docenti individuati dal collegio dei docenti, uno dell'area medica e l'altro dell'area tecnica in possesso della laurea specialistica in scienze infermieristiche.

Per l'espletamento dei lavori, la Commissione si avvarrà di un Segretario nominato dall'Ente gestore.

“Allegato A”

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di “Operatore Socio- Sanitario con Formazione Complementare” si articola in prova orale sulle materie oggetto della formazione teorica e in una prova pratica consistente nella simulazione di un processo assistenziale di competenza.

La commissione per gli esami finali, richiesta dal legale rappresentante dell'Ente titolare della sede del modulo, è nominata in conformità al regolamento regionale. 1 del 19/01/2018 e s.m.i. è costituita da:

- Un rappresentante del Settore competente in materia di Formazione del Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, con funzioni di Presidente individuato nell'ambito dello stesso Dipartimento;
- Un rappresentante del Settore Formazione Professionale del Dipartimento regionale “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” individuato nell'ambito dello stesso Dipartimento;
- Il direttore del corso, designato dall'Ente proponente;
- Due docenti individuati dal collegio dei docenti, uno dell'area medica e l'altro dell'area tecnica in possesso della laurea specialistica in scienze infermieristiche.

Per l'espletamento dei lavori, la Commissione si avvarrà di un Segretario nominato dall'Ente proponente.

La valutazione delle prove di esami è espressa in centesimi: il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica è di 60/100.

La commissione d'esame nel caso valuti non idoneo uno studente dovrà motivare tale giudizio evidenziandone le lacune formative.

All'allievo che supera le prove è rilasciato l'attestato di Operatore Socio-Sanitario con Formazione Complementare (vedi modello Allegato B), valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Articolo 20

(controlli e verifiche)

La verifica e i controlli sul regolare svolgimento delle attività formative saranno effettuate dal Settore “Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti” del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”

“Allegato A”

**ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE PER
L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE**

L'Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare deve provvedere:

- alla somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
- alla terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
- ai bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
- alla rilevazione e l'annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura corporea) del paziente;
- alla raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- alle medicazioni semplici e bendaggi;
- ai clisteri;
- alla mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
- alla respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
- alla cura e il lavaggio e la preparazione del materiale per la sterilizzazione;
- all'attuazione ed il mantenimento dell'igiene della persona;
- alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
- alla raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
- al trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;

- alla somministrazione dei pasti e delle diete;
- alla sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

In tale contesto verranno effettuate esperienze dirette in reparti specifici.



REGIONE CALABRIA

ALLEGATO B

Logo Ente di Formazione

ATTESTATO DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. ____ del ____ 2018

Il/La Signore/a

Nato/a a _____ Il

ha superato la prova teorico-pratica secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in Assistenza Sanitaria dell'Operatore Socio- Sanitario.

SI RILASCIÀ

ATTESTATO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA

L'Attestato di "Operatore Socio-Sanitario con Formazione Complementare" viene rilasciata secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo in materia di formazione complementare in assistenza sanitaria rivolta ad Operatori Socio-Sanitario (art. 20).

Reg.to al prot. (Regione Calabria) n. ____ del ____

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute
Nome Cognome

(.....)

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali
Nome Cognome

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Formazione Professionale

(.....)

